Legge regionale 21 dicembre 2012 , n. 26 - TESTO VIGENTE dal 16/12/2025

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012.

Art. 136

(Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 19/2009)

1. All'articolo 5 della legge regionale 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera c) del comma 1 dopo le parole <<villaggi albergo,>> sono inserite le seguenti: <<villaggi turistici, strutture ricettive a carattere sociale e>>;

b) alla lettera d) del comma 1 le parole <<e villaggi turistici>> sono soppresse;

c) la lettera n) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

<<n) allevamenti industriali in zona agricola: superfici di unità immobiliari destinate all'allevamento di animali, comprese le relative pertinenze e impianti, non classificabili come allevamenti aziendali sulla base dei parametri, riferiti alla dotazione di terreno e ai capi di bestiame allevabili, individuati con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di pianificazione territoriale di concerto con l'Assessore competente in materia di risorse rurali;>>.